

## SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Giugno 2024**

**Approfondimento su:** Corrispettivi specifici: esenzione con tesseramento.

*Sab.15\**

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

## ***Dom.16\****

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

## ***Dom.30***

### **Imposta di registro**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Dom.30*

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

**Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

**Imposte dirette**

Termine per effettuare il versamento del saldo 2023 e/o del 1° acconto 2024 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2024)2 o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2023 o entro il 29.02.2024, senza maggiorazione.

*\* L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

*Notiziario Fitel*

## Corrispettivi specifici: esenzione con tesseramento

Le quote di iscrizione annuale versate dagli iscritti (non associati) in favore di un'associazione di promozione sociale e i corrispettivi specifici per fruire delle attività educative proposte dall'associazione possono beneficiare della decommercializzazione di cui all'art. 148 commi 1 e 3 del TUIR, a condizione che tali soggetti siano anche tesserati all'ente nazionale a cui l'APS fa riferimento. Sono queste le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 115, pubblicata il 25 maggio 2024.

L'Agenzia delle Entrate infatti evidenzia che le APS sono soggette alla disciplina dell'148 del TUIR, secondo cui non concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi;
- i corrispettivi specifici versati per lo svolgimento di attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Da notare che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici è subordinata all'inserimento nello statuto dell'associazione delle clausole individuate dall' art. 148 comma 8 del TUIR, tra cui si ricordano quelle volte a garantire la disciplina uniforme e la democraticità del rapporto associativo.

L'Agenzia delle Entrate non considera quindi come derivanti da attività commerciale i corrispettivi specifici versati dagli iscritti e rileva che tali soggetti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell'APS, sono legati all'associazione attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale, con relativo tesseramento all'organizzazione nazionale.

Il legame dell'APS territoriale con quella nazionale è, secondo l'Amministrazione finanziaria, fondamentale ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'148 comma 3 del TUIR; possono infatti beneficiare della decommercializzazione “i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l'inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all'interno dell'unica organizzazione locale o nazionale”.

Di conseguenza, nel caso di specie è possibile decommercializzare anche i proventi derivanti da iscritti non associati, a condizione che tali soggetti siano tesserati all'ente di riferimento nazionale nonostante la norma (art. 148 comma 3 del Tuir), tra i soggetti destinatari delle prestazioni decommercializzabili individua esplicitamente, accanto agli “associati” e ai “partecipanti”, anche gli “iscritti”, senza nessun riferimento ai tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Quindi l'art. 148 comma 3 già ricomprende gli iscritti tra i soggetti ammessi, senza necessità di ricorrere ad creazione di ulteriori condizioni quali appunto il tesseramento nazionale, infatti gli iscritti-non associati vengono considerati come “partecipanti”, i cui corrispettivi specifici beneficiano della decommercializzazione dell'art. 148 comma 3.